



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 263 DEL 27 febbraio 2004

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Salvatore Lo Giudice, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componenti, l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A., sig. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 27 febbraio 2004, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ N. 35

RECLAMI

Reclamo della Soc. TERNANA avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara e l'ammenda di € 2.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Gianluca **GRAVA** e avverso l'ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Ternana-Palermo del 22/2/04 - C.U. n. 261 del 24/2/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del 24/2/2004 cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Ternana l'ammenda di € 7.500,00 per i comportamenti antiregolamentari posti in essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Ternana-Palermo del 22/2/04 (cori offensivi per i calciatori avversari; lanci di fumogeni sul terreno di giuoco; reciproco lancio di sputi e oggetti con i sostenitori avversari; sottrazione ai medesimi di uno striscione; rilancio verso costoro di due fumogeni accesi), proponeva tempestivo reclamo la società osservando: a) che nulla poteva esserle addebitato per la sottrazione dello striscione (lasciato incustodito) dei tifosi ospiti; b) che non vi era stato alcuno scambio di sputi con la tifoseria avversaria; c) che il coro contro i calciatori avversari era stato un semplice sfogo dei tifosi locali per il risultato non positivo della propria squadra. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione dell'ammenda.



Con lo stesso atto la Soc. Ternana impugnava altresì il provvedimento del Giudice Sportivo in pari data con cui era stata irrogata al calciatore Grava Gianluca la squalifica per due giornate e l'ammenda di € 2.000,00 per avere, in occasione della gara suddetta, colpito a giuoco fermo un calciatore avversario ad una gamba con un calcio violento. Al riguardo deduceva la reclamante che il Grava non aveva sferrato un calcio al calciatore avversario Filippini, ma si era limitato ad ostacolare l'irruenza con cui il medesimo si apprestava a riprendere il giuoco dopo un fallo laterale. Il contatto non era stato affatto violento (essendosi trattato di un gesto istintivo con fine ostruzionistico), tant'è che il calciatore del Palermo aveva immediatamente ripreso il giuoco, senza necessità di interventi del medico o del massaggiatore.

Concludeva pertanto la reclamante chiedendo la riduzione della sanzione (quanto meno nella componente pecuniaria) inflitta al calciatore Grava.

All'odierna riunione è comparso il difensore della Soc. Ternana il quale ha illustrato i motivi di gravame ribadendo le conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che il reclamo relativo alle intemperanze dei tifosi possa essere accolto con una limitata riduzione dell'ammenda irrogata dal primo Giudice. Osserva al riguardo la Commissione che le doglianze in ordine alla sussistenza degli addebiti sono infondate. La sottrazione dello striscione dei tifosi avversari (lasciato solo incustodito, ma non abbandonato, non essendo in quel momento ancora iniziata la gara) costituisce pacificamente una condotta antiregolamentare dei sostenitori locali di cui deve rispondere necessariamente la Società reclamante. Che vi sia stato reciproco scambio di sputi tra le due tifoserie è attestato nel rapporto del collaboratore dell'Ufficio Indagine che costituisce fonte privilegiata di prova. Altrettanto deve dirsi per il coro offensivo, risultando dal rapporto che i tifosi della Ternana hanno ritmicamente intonato in direzione dei calciatori del Palermo un epiteto gravemente ingiurioso.

La valutazione complessiva dei comportamenti posti in essere dai sostenitori della Ternana impone peraltro di ritenere congrua, alla luce dei precedenti in materia la sanzione di € 6.000,00 di ammenda.

E' invece infondato il reclamo riguardante il calciatore Grava Gianluca. Risulta infatti dal rapporto dell'assistente che Grava, a giuoco fermo, ebbe a sferrare "volontariamente e violentemente" un calcio ad una gamba dell'avversario: la diversa dinamica dell'episodio allegata dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali. Né assume rilevanza alcuna, ai fini dell'esclusione o dell'attenuazione della sanzione, l'assenza di conseguenze lesive per il calciatore colpito, posto che il connotato della violenza va riferito alle modalità della condotta, anche se in concreto non si siano verificati danni fisici significativi.

Deve quindi essere confermata, anche alla luce del costante orientamento di questa Commissione, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre a € 6.000,00 l'ammenda irrogata alla Soc. Ternana. Respinge il reclamo riguardante il tesserato Grava Gianluca. Dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l'ammenda di € 6.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Treviso-Ascoli del 18/1/04 – C.U. n. 212 del 20/1/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento del 20/1/2004 cui il Giudice Sportivo deliberava di infliggere alla Soc. Ascoli l'ammenda di € 6.000, per i comportamenti antiregolamentari posti in

essere dai suoi sostenitori in occasione della gara Treviso-Ascoli del 18/1/04 (cori di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario; lanci di bengala accesi sul terreno di giuoco), proponeva tempestivo reclamo la società osservando: a) che essa aveva assunto serie iniziative per prevenire condotte dei propri tifosi aventi contenuti di violenza o di discriminazione razziale, onde l'attenuante di cui all'art. 10 C.G.S. avrebbe dovuto essere riconosciuta con maggiore ampiezza; b) che i cori intonati da una frangia minoritaria della propria tifoseria nei confronti del calciatore avversario Reginaldo erano stati del tutto privi di motivazione razziale essendosi invece trattato di una semplice contestazione di alcuni interventi fallosi compiuti dal medesimo nella prima fase della gara. Concludeva pertanto la reclamante chiedendo l'annullamento od almeno la riduzione della sanzione pecuniaria.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo sia infondato. Quanto ai cori intonati nei riguardi del calciatore del Treviso Reginaldo, la lettura riduttiva proposta dalla reclamante è contraddetta dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (che costituisce fonte privilegiata di prova) da cui risulta che non si trattò di semplici manifestazioni di dissenso per il comportamento tenuto in campo dal calciatore, bensì di atti di dileggio ed offesa ispirati a sentimenti di discriminazione razziale. Il primo Giudice ha già tenuto conto dell'attenuante per le iniziative assunte dalla società per prevenire condotte di discriminazione razziale e pertanto la sanzione irrogata per tale addebito (€ 4.000,00) appare del tutto congrua e coerente con precedenti analoghi.

In ordine ai lanci di bengala, ferma restando la pericolosità della condotta (è stato necessario l'intervento in campo dei Vigili del Fuoco), osserva la Commissione che, anche a prescindere dalla omessa produzione dei documenti indicati nel reclamo (a riscontro delle iniziative anti-violenza asseritamente intraprese dalla società), per la condotta antiregolamentare in esame sanzione congrua appare quella inflitta dal Giudice Sportivo, che già tiene conto del fatto che trattasi di gara disputata in trasferta.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Salvatore Lo Giudice*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 FEBBRAIO 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani